



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione N. 2220 / 2025

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 152/06 ART. 29 OCTIES, COMMA 3, LETT. B). DITTA: CEREAL DOCKS MARGHERA S.R.L. - C.F. 04040800270 - IMPIANTO: COMUNE DI VENEZIA - VIA BANCHINA MOLINI 30 - SEDE LEGALE: COMUNE DI VENEZIA - VIA BANCHINA MOLINI 30. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 3044/2021 DEL 09.12.2021.

La dirigente

Visti:

- i. il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, in particolare l’art. 1;
- iii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vi. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06.07.2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

- vii. la determinazione n. 174 del 22.01.2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;
- viii. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- ix. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "*La Città metropolitana verde e sostenibile*" nell'ambito della missione 09 "*sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;
- x. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35-bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027).

Richiamata la seguente normativa in materia ambientale:

Autorizzazione Integrata Ambientale

- i. la L.R. n. 12 del 31.05.2024, in particolare l'art. 20 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B della stessa Legge;
- ii. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Norme in materia ambientale, in particolare il titolo terzo bis della parte II che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale*";
- iii. la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- iv. i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;

- v. la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (pubblicata sulla GUUE il 04.12.2019);
- vi. il D.M. 95 del 15.04.2019, “*Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs, del 3 aprile 2006 n. 152*”, che all’art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all’Allegato 1 del D.M. medesimo, presentandone gli esiti all’autorità competente;
- vii. la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 395 del 31.03.2015 “*Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale*”;
- viii. il decreto direttoriale della Regione del veneto n. 108/2018 recante nuova modulistica di riferimento per la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale;

Tariffe da versare per le istanze assoggettate ad AIA

- i. il D.M. 24 aprile 2008 “*Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione riduzione integrate dell’inquinamento*”;
- ii. il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto “*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis*”;
- iii. l’art. 10 del D.M. n. 58/2017 nel quale viene stabilito che “*le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino all’emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma*”;
- iv. la D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009, con la quale, nel rispetto di quanto sancito dal D.M. 24 aprile 2008, la Regione Veneto ha stabilito le “*Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di AIA regionale e provinciale, ai sensi del D.Lgs. 59/05*”;

Gestione dei rifiuti

- i. la parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- ii. la Legge Regionale 21.01.2000, n.3 “*Nuove norme in materia di gestione rifiuti*”;

Tutela delle acque dall’inquinamento

- i. la parte III del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. 101, 105, 113 inerenti la disciplina degli scarichi;

- ii. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- iii. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: *“Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative;*
- iv. l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

Emissioni in atmosfera

- i. la parte V del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. da 269 a 275 inerenti la disciplina delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- ii. il D.Lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- iv. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che *“le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.”;*
- v. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 *“Norme per la tutela dell'ambiente”* e ss.mm.ii;
- vi. il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica *“Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»”;*

Valutazione dell'incidenza ambientale

- i. la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche;
- ii. la Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

- iii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- iv. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400, concernente “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- v. il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che individua la Scrivente Amministrazione come soggetto competente all’espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all’esame della relazione di screening di incidenza ambientale/dell’autodichiarazione di non necessità di incidenza ambientale, come disposto dal punto 3.1 “Autorità competenti per la valutazione di incidenza” dell’Allegato A alla DGRV 1400/2017;

Impatto acustico

- i la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”;
- ii conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Venezia ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio n. 39 del 10.02.2005.

Visto che:

- i. con prott. nn. 80020, 80022, 80023 e 80026 del 24.11.2023 è stata acquisita agli atti della scrivente Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata ai sensi del D.Lgs. 152/06 – 29-octies, comma 3, lett. b) al competente SUAP del Comune di Venezia in data 23.11.2023 (numero pratica SUAP 04040800270-18102023-1634) dalla ditta CEREAL DOCKS MARGHERA S.R.L., con sede legale in Comune di VENEZIA – Via Banchina Molini 30, C.F. 04040800270 per il riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione nonché per le modifiche non sostanziali dello stabilimento esistente sito all’indirizzo citato in oggetto, al fine dell’esercizio delle seguenti attività IPPC:
 - Categoria: 6.4 lett. b) - Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l’installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all’anno;
- ii. espletata la fase di verifica di completezza di cui all’art. 29-ter, comma 4 del D.Lgs. 152/06, con prot. n. 83932 del 12.12.2023 la scrivente Amministrazione ha richiesto alla ditta il completamento della documentazione allegata alla domanda di A.I.A. al fine di ritenere l’istanza correttamente presentata;
- iii. con nota acquisita agli atti della scrivente Amministrazione prot. n. 87028 del 27.12.2023 la ditta ha trasmesso la documentazione mancante;
- iv. con nota prot. n. 1384 del 10.01.2024 è stato comunicato l’avvio del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione in oggetto e contestualmente è stata convocata la prima Conferenza dei Servizi istruttoria ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 29-quater, comma 5 e della L. 241/90, artt. 14 e segg. per il giorno 28.02.2024;
- v. con nota prot. n. 17187 del 14.03.2024 la scrivente Amministrazione ha convocato una seconda

Conferenza dei Servizi istruttoria, ai fini del coinvolgimento degli Enti non presenti nella precedente, per il giorno 19.03.2024;

- vi. con nota prot. n. 22101 del 05.04.2024 la scrivente Amministrazione ha trasmesso copia dei verbali prott. nn. 21583 e 21594 del 03.04.2024 delle Conferenze dei Servizi istruttorie tenutesi in data 28.02.2024 e 19.03.2024, con indicazione delle integrazioni documentali richieste alla ditta;
- vii. con prot. n. 36280 del 03.06.2024 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa;
- viii. con nota prot. n. 39930 del 19.06.2024 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 10.07.2024, successivamente annullata perché alcuni Enti non hanno ritenuto completa ed esaustiva la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta ed acquisita agli atti della scrivente Amministrazione con prot. n. 36280 del 03.06.2024;
- ix. con nota prot. n. 44357 del 10.07.2024 è stata convocata la terza Conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 17.07.2024;
- x. con nota prot. n. 48922 del 01.08.2024 la scrivente Amministrazione ha trasmesso copia del verbale prot. n. 48711 del 31.07.2024 della riunione tenutasi in data 17.07.2024, con l'indicazione della documentazione di perfezionamento delle integrazioni già presentate dalla ditta con prot. n. 36280 del 03.06.2024;
- xi. con prott. nn. 71412 del 05.11.2024 e n. 26542 del 23.04.2025 sono state acquisite agli atti della scrivente Amministrazione le note con i chiarimenti richiesti;
- xii. con prot. n. 30258 del 08.05.2025 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 06.06.2025;
- xiii. con prot. n. 34516 del 23.05.2025 sono state acquisiti agli atti della scrivente Amministrazione ulteriori chiarimenti sulla documentazione integrativa in materia di scarichi idrici;
- xiv. con prot. n. 38701 del 06.06.2025 VERITAS ha trasmesso il proprio atto di assenso (**Allegato 3**);
- xv. con nota prot. n. 42898 del 23.06.2025 la scrivente Amministrazione ha trasmesso copia del verbale prot. n. 42297 del 19.06.2025 della riunione tenutasi in data 06.06.2025, con l'indicazione della documentazione di perfezionamento delle integrazioni già presentate dalla ditta con prot. n. 36280 del 03.06.2024;
- xvi. con prot. n. 44255 del 27.06.2025 sono state acquisite agli atti della scrivente Amministrazione le note con i chiarimenti richiesti;
- xvii. con prot. n. 48473 del 16.07.2025 è stato acquisito agli atti della scrivente Amministrazione il Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 06 trasmesso dalla ditta (**Allegato 2**);
- xviii. con nota prot. n. 50136 del 23.07.2025 la scrivente Amministrazione ha trasmesso copia del verbale prot. n. 49987 del 23.07.2025 della Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi in data 15.07.2025;
- xix. il Gestore ha trasmesso quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006;

Considerato che:

con riferimento agli impianti di combustione

- i. nello stabilimento sono presenti medi impianti di combustione come definiti dal D.Lgs. 152/06 – art. 268, comma 1, lett. *gg-bis*;
- ii. i medi impianti di combustione afferenti ai camini n. Ct1 e Ct3 sono soggetti all'adeguamento ai limiti individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 con le tempistiche previste all'art. 273-*bis* comma 5 del medesimo D.Lgs. e riportate nel dispositivo del presente provvedimento. Non sono invece soggetti alla presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 6 del medesimo articolo;

con riferimento alla valutazione dell'incidenza ambientale

- iii. la relazione tecnica trasmessa in fase di completezza documentale risulta sufficiente ai fini delle valutazioni da parte dell'ufficio;
- iv. sulla base degli elementi in essa contenuti si può accertare che non risulti necessario l'espletamento di una procedura di screening di incidenza ambientale di maggior approfondimento delle incidenze delle azioni indotte dall'intervento sui ricettori presenti nel sito considerato;

Considerato inoltre che durante la Conferenza dei servizi decisoria tenutasi in data 15.07.2025 sono stati acquisiti:

- il parere favorevole del Comune di Venezia sull'impatto acustico;
- il parere favorevole di ARPAV sul Piano di Monitoraggio e Controllo rev.05 con le modifiche emerse durante la riunione, successivamente attuate nel Piano di Monitoraggio e Controllo rev.06;

Ritenuto di:

- i. adottare, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 c.5 e degli artt. 14 e 14-*ter* della L. 241/1990, ad esito della seduta del 15.07.2025, la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria di cui al verbale prot. n. 49987 del 23.07.2025 trasmesso con nota prot. n. 50136 del 23.07.2025;
- ii. dare atto che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi degli artt. 29-*quater*-e 29-*sexies* del D.Lgs. 152/06, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le seguenti autorizzazioni:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06);
 - Autorizzazione allo scarico in rete fognaria (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D.Lgs. 152/06);
 - Nulla osta di impatto acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447);
- iii. resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

Accertato che il termine della conclusione del procedimento pari a 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 16.08.2026, risulta rispettato;

DETERMINA

1

Il provvedimento del Dirigente dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia n. 3044/2021 del 09.12.2021 viene sostituito dal presente.

2

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, art. 29-*octies*, comma 3, lett. b), è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta CEREAL DOCKS MARGHERA S.r.l., con sede legale in Comune di VENEZIA - Via Banchina Molini 30, C.F. 04040800270 per l'installazione esistente, sito in Comune di VENEZIA - Via Banchina Molini 30, al fine dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:

- Categoria: 6.4 lett. b) - Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;

3

Il riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A., anche in termini tariffari, è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi **10 anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento (e comunque **entro il 12.08.2035**) in conformità a quanto previsto all'art. 29-*octies*, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 152/06.

Almeno 180 giorni prima del predetto termine il Gestore dovrà inviare alla scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/06, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-*ter*, commi 1 e 2 del medesimo D.Lgs., e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/06.

Il riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. è altresì disposto sull'installazione nel suo complesso **entro quattro anni dalla data di pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/06.

4

di accertare la dichiarazione di non necessità di screening di valutazione di incidenza ambientale, acquisita agli atti della Città metropolitana di Venezia con prot. n. 87028 del 27.12.2023, relativa all'intervento di cui trattasi.

5

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

a) PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a 2.475 t/g di prodotti alimentari (olio, farine e lecitine) come valore medio su base trimestrale;
- 2) il Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC) valido è il "*Piano Monitoraggio e Controllo Generale Rev. 06*" acquisito agli atti della scrivente Amministrazione con prot. n. 48473 del 16.07.2025, valutato positivamente da ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia nel verbale prot. n. 49987 del 23.07.2025, ed allegato alla presente (Allegato 2);

- 3) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza;
- 4) ai sensi dell'art. 29-*undecies* c. 1 del D.Lgs. 152/06, il gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovrà informare tempestivamente la scrivente Amministrazione, il Comune di Venezia, lo SPISAL dell'ULSS. n. 3 Serenissima, l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata;
- 5) ai sensi dell'art. 29-*undecies* c. 3 del D.Lgs. 152/06, il gestore, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria dovrà informare entro il termine massimo di **otto ore**, di cui all'articolo 271 comma 14 del medesimo decreto, la scrivente Amministrazione, il Comune di Venezia, lo SPISAL dell'ULSS. n. 3 Serenissima e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia. Nel caso in cui il gestore ometta di effettuare la suddetta comunicazione nei termini previsti si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 29-quattordices c. 7 del D.Lgs. 152/06;
- 6) nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa si applicano le pene di cui all'art. 29-quattordices c. 4 del D.Lgs. 152/06;
- 7) ai sensi dell'art. 271 c.14 del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto, dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi e dei periodi di manutenzione;
- 8) dovranno essere registrate nel software gestionale aziendale delle produzioni giornaliere tutte le fermate di impianto causate da mancanza seme, overstock farine, manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti, tenendo traccia delle cause del fermo. Dovrà essere garantita la non alterabilità del sistema di registrazione;
- 9) il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aree di deposito dei rifiuti, sui sistemi di controllo in continuo della linea di depurazione acque di processo, sul sistema di scarico in fognatura e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 3A, 3B, EX123 (già EX12 e EX3), PR1a, PR1b, PR2, PR3a, PR3b, PR4a, PR4b, PR5a, PR5b, PR6a, PR6b, PR7, PR8a, PR8b, PR9, PR10, PR11, PR12, PR13, SC1, SC2, SC3;
- 10) l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata alla scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, con **almeno 30 giorni** di anticipo e dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. **Entro 90 giorni** dall'inizio delle operazioni di smantellamento, dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, al Comune di Venezia e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato da questa Amministrazione;
- 11) dovrà essere mantenuto il sistema di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) e dalle conclusioni sulle BAT comunitarie;
- 12) dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste nell'Allegato 2 (PMC), che fa parte integrante del presente provvedimento, con le cadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione

dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;

- 13) **entro il 30 aprile** di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, alla scrivente Amministrazione, allo SPISAL dell'ULSS n. 3 Serenissima, all'ARPAV-Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune di Venezia, un report contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal PMC (Allegato 2) che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 14) i serbatoi dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo stabilimento industriale, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 95/92; DM 392/96, D.Lgs. n. 152/06);
- 15) l'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia;
- 16) il monitoraggio delle emissioni di composti organici volatili (Leak Detection and Repair - LDAR), provenienti da apparecchiature di processo, secondo quanto indicato dalla norma UNI EN 15446, per ciascun componente, dovrà essere effettuato con **frequenza annuale** su base di quanto riportato nel documento "*Programma di Leak Detection and Repair (LDAR) per il monitoraggio delle emissioni fuggitive*" rev. 00 del 21.04.2021. Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere allegati al report annuale di cui al punto 5, lett. a.13);
- 17) dovrà essere rispettato il piano di gestione delle acque di spegnimento in caso di evento incidentale e delle acque meteoriche in caso di evento piovoso avverso, acquisito agli atti con prot. 37458 del 03.06.2025. In particolare, dovranno essere dettagliati i volumi di raccolta acque di spegnimento antincendio e acque meteoriche in funzione dei carichi idrici prevedibili, indicando, se presenti, le modalità di controllo dello scarico in acque lagunari;
- 18) i prodotti utilizzati all'interno del ciclo produttivo non devono contenere: sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360); sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata; sostanze classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach);
- 19) nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata alla scrivente Amministrazione **entro 3 anni** dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis;
- 20) **entro 30 giorni** dalla stipula del nuovo contratto con VERITAS, dovrà pervenire alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV - Dipartimento provinciale di Venezia, copia dello stesso. La ditta dovrà inoltre trasmettere un aggiornamento del foglio di calcolo della tariffa IPPC-AIA rivedendo il valore delle voci C_{H_2O} e C_{CA} . La scrivente Amministrazione chiederà la conseguente integrazione della tariffa già versata.

b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 21) i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 3A, 3B, EX123 (già EX12 e EX3), PR1a, PR1b, PR2, PR3a, PR3b, PR4a, PR4b, PR5a, PR5b, PR6a, PR6b, PR7, PR8a, PR8b, PR9, PR10, PR11, PR12, PR13, SC1, SC2, SC3, CT1 e CT3. Sono, inoltre, autorizzate inoltre le emissioni diffuse provenienti dal trasporto dei semi e dal trasporto delle farine;

- 22) l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio ove tecnicamente possibile;
- 23) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dall'art. 271 comma 17 del D.Lgs 152/06 con il seguente ordine di priorità: Norme tecniche CEN, Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM), Norme tecniche ISO, altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc.). In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 *"Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento"*. I metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN). Solo nel caso in cui sia indicato *"metodo EN non disponibile"* o non sia indicato alcun metodo possono essere utilizzate altre metodiche, sempre tenendo presente la logica di priorità sopra riportata. I risultati delle analisi relativi ai flussi convogliati devono far riferimento al gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa e, quando specificato, normalizzati al contenuto di Ossigeno nell'effluente;
- 24) tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere conformi a quanto riportato nella norma UNI EN 15259:2008 o, dove questo non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nella medesima norma. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di operatività in funzione del metodo di misura utilizzato. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l'esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino. Tutti i camini autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con targa indelebile e la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'accesso ai punti di prelievo dovrà essere garantito in sicurezza e senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa o, in alternativa, può essere predisposta una struttura rimovibile purché immediatamente disponibile e conforme alle normative in materia di sicurezza;
- 25) tutte le fasi di movimentazione e stoccaggio di semi, di farine e dei materiali derivanti dai sistemi di abbattimento delle polveri devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi;
- 26) i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 27) gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III;
- 28) ai sensi del D.Lgs.152/2006 - art. 275 comma 6 il consumo massimo teorico annuo di solvente autorizzato (COV) è pari a 660 tonnellate;
- 29) ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 275 comma 6 l'emissione totale annua autorizzata di solventi organici volatili (SOV) è pari a 0,8 Kg per tonnellata di seme di soia trattato in caso di frantumazione normale e a 1,2 Kg per tonnellata di seme di soia in caso di estrazione con fiocchi bianchi;
- 30) **entro il 30 aprile** di ciascun anno dovrà pervenire, ai sensi del D.Lgs.152/2006 - art. 275 comma 6, alla scrivente Amministrazione il piano di gestione solventi, di cui alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs.152/2006, relativo all'intero anno solare precedente, corredato di tutti i dati che consentano di verificare la conformità dell'impianto alle prescrizioni della presente autorizzazione ed in particolare dovranno essere specificati i quantitativi di seme lavorati con frantumazione normale e con fiocchi bianchi, il numero di ore effettive di lavoro annuali

dell'estrattore e dovrà essere allegata copia dei certificati di analisi alle emissioni dei camini EX123 (già EX12 e EX3) effettuate nell'arco dell'anno a cui si riferisce il PGS;

- 31) ai sensi della **BAT 32** – Tab. 22 di settore (Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione n. 2019/2031 del 12.11.2019), la ditta dovrà rispettare i livelli di emissione per le perdite di esano derivanti dalla lavorazione e raffinazione di semi oleosi pari ad una media annua di 0,3-0,55 kg/tonnellata di semi lavorati. Tali livelli di emissione dovranno essere calcolati conformemente alle indicazioni contenute nelle **CONSIDERAZIONI GENERALI** della Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 (Perdite specifiche di esano) ed allegati al piano di gestione solventi di cui al punto 5, lett. b.30);
- 32) nel caso in cui dovessero pervenire alla scrivente Amministrazione, al Comune di Venezia o ad ARPAV, segnalazioni di disturbo olfattivo circoscritto alla ditta **CEREAL DOCKS MARGHERA S.R.L.** non causato da eventi eccezionali o anomalie tecniche contingenti, dovrà essere attivato un monitoraggio della percezione del disturbo olfattivo presso la popolazione residente, con le modalità riportate nell'allegato A.3 *“Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo”* del decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica *“Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»”*. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere trasmessi, tramite il SUAP competente, alla scrivente Amministrazione, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, al Comune di Venezia e al Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio. Qualora fossero disponibili nuovi strumenti, sia tecnici che normativi, per monitorare le emissioni odorigene la Ditta dovrà adeguarsi a tali nuove procedure;
- 33) qualora gli esiti del monitoraggio di cui al punto precedente confermassero l'effettiva provenienza degli odori dalla ditta **CEREAL DOCKS MARGHERA S.R.L.**, la stessa dovrà effettuare nel minor tempo possibile una manutenzione straordinaria degli impianti di abbattimento;
- 34) nel caso in cui le azioni intraprese dalla ditta non fossero sufficienti a cessare le segnalazioni di eventi odorigeni, dovrà essere avviata un'attività di controllo mediante la caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti odorigene con le modalità riportate nell'allegato A.2 *“Campionamento olfattometrico”* del decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica *“Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»”* al fine di verificare il rispetto dei *“valori di accettabilità”* definiti dal succitato decreto. Gli esiti del campionamento dovranno essere trasmessi, tramite il SUAP competente, alla scrivente Amministrazione, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, al Comune di Venezia e al Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio. Qualora fossero disponibili nuovi strumenti, sia tecnici che normativi, per definire e quantificare le emissioni odorigene la Ditta dovrà adeguarsi a tali nuove procedure;

PRESCRIZIONI PER I PUNTI DI EMISSIONE 3A, 3B, EX123 (già EX12 e EX3), PR1a, PR1b, PR2, PR3a, PR3b, PR4a, PR4b, PR5a, PR5b, PR6a, PR6b, PR7, PR8a, PR8b, PR9, PR10, PR11, PR12, PR13, SC1, SC2, SC3.

- 35) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella Tabella 1 di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

- 36) sino al convogliamento dell'emissione del camino EX3 al camino EX12, gli stessi sono autorizzati con i limiti riportati nella Tabella 2 di cui all'Allegato 1a; successivamente per il camino EX123 dovranno essere rispettati i limiti riportati nella Tabella 1 di cui all'Allegato 1a;
- 37) le analisi alle emissioni in atmosfera, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al punto 5, lett. a.2), da effettuare per tutti i parametri di cui all'Allegato 1a, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi e dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al punto 5, lett. a.9) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 38) ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di **almeno 15 giorni** dovrà pervenire alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio degli impianti afferenti al camino n. PR9 e del nuovo camino n. EX123; Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.
Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.
Dovranno essere comunicate, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 39) la data di inizio lavori di cui al punto 5, lett. b.36) dovrà essere preventivamente comunicata alla scrivente Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia;
- 40) il convogliamento dell'emissione del camino EX3 al camino EX12, ovvero la comunicazione di messa in esercizio del camino EX123 di cui al punto 5, lett. b.36), dovrà comunque avvenire **entro 9 mesi** dal rilascio del presente provvedimento;

PRESCRIZIONI PER I MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE AFFERENTI AI CAMINI n. CT1 e CT3.

Nella gestione dei medi impianti di combustione esistenti di cui all'art. 268 comma gg-bis) punto 1) del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, presenti nell'impianto e di potenzialità superiori a 5 MW, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 41) le emissioni derivanti da medi impianti di combustione dovranno rispettare i valori limite di emissione riportati nella seguente tabella, individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pertinenti al tipo di combustibile utilizzato ed adeguati a quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006 citato in premessa:

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
CT1	Generatore di vapore Ferroli	Ossidi di azoto (NO ₂)	140 *

CT3	Generatore di vapore Ferroli	Ossidi di azoto (NO ₂)	140 *
-----	---------------------------------	---------------------------------------	-------

** Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso*

- 42) la ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi biennali** alle emissioni corrispondenti ai camini n. CT1 e CT3. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto 5, lett. a.9) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 43) devono essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- 44) ai sensi del c. 1 dell'art. 294 del D.Lgs.152/2006, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del medesimo D.Lgs. devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

c) ADEGUAMENTO ALLE BAT DI SETTORE

- 45) **entro 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento la ditta dovrà trasmettere, tramite il SUAP:
- a. alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano di efficienza energetica in analogia a quanto previsto dal BAT di settore n. 6a;
 - b. alla scrivente Amministrazione, al Comune di Venezia e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano di gestione degli odori in analogia a quanto previsto dal BAT di settore n. 15 e dal DD MASE 309/2023;
 - c. alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un progetto per l'adeguamento delle emissioni del parametro "*polveri*" provenienti dai camini n. PR6a e PR6b al fine di rientrare nel limite previsto dai BAT-AEL (tab. 21) di 2-10 mg/Nm³;

d) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

sono autorizzati:

- 46) **Scarico PM 276 (ex S1) in pubblica fognatura.** Per quanto non espressamente riportato nel presente capitolo "GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI" si deve fare riferimento al parere dell'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato allegato al presente provvedimento prot. n. 38701 del 06.06.2025 (Allegato 3);

e) GESTIONE DEI RIFIUTI

- 47) I rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nell'Allegato 6.

f) INQUINAMENTO ACUSTICO

- 48) i livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 14.11.1997 per la zona VI e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Venezia;
- 49) **entro 90 giorni dalla messa a regime del camino Ex123** dovranno essere trasmessi alla scrivente Amministrazione, al Comune di Venezia e ad ARPAV i risultati di una campagna di misurazioni della rumorosità per la verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica indicati al punto precedente. In caso di superamento di uno o più dei limiti di zonizzazione dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, dando comunicazione al Comune di Venezia, ad ARPAV e Città metropolitana di Venezia, delle misure adottate, con ripetizione dell'indagine fonometrica.

6

Ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione **entro 30 giorni** dalla stipula dell'atto notarile, alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

7

L'eventuale chiusura dell'impianto, o di singole linee produttive afferenti ad esso, dovrà essere comunicata alla scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, con **almeno 30 giorni di anticipo**. Inoltre, **entro 180 giorni** dalla chiusura, dovrà essere presentato alla scrivente Amministrazione, al Comune competente per territorio e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso), ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato dalla Scrivente Amministrazione con il supporto di ARPAV. Dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento.

8

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

9

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/06.

10

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite dalla normativa vigente alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia.

11

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

12

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

13

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- a V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia
- al Provveditorato Interreg. OO. PP. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
- Regione Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

14

Fanno parte integrante della presente Determina i seguenti allegati:

- Allegato 1a incluso nel testo - Punti di emissione autorizzati e relativi limiti
- Allegato 1b incluso nel testo - Punti di emissione che non necessitano di autorizzazione
- Allegato 2 - Piano Monitoraggio e Controllo Generale Rev. 06
- Allegato 3 - Atto di assenso VERITAS
- Allegato 4 - Planimetria emissioni in atmosfera
- Allegato 4bis - Planimetria emissioni in atmosfera fase transitoria
- Allegato 5 - Planimetria scarichi
- Allegato 6 - Planimetria rifiuti

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente

ALLEGATO 1a
PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI

Tabella 1

<i>Camino (n.)</i>	<i>Reparto</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Limiti</i>
3A	Scarico semi da automezzi	Polveri	10 mg/Nm ³
3B	Scarico semi da automezzi	Polveri	10 mg/Nm ³
EX123	Estrazione olio + desolventizzazione + essiccazione e raffreddamento farina + Assorbimento esano dagli incondensabili (arie carburate)	Polveri	20 mg/Nm ³
		Esano tecnico	320 mg/Nm ³ 13200 g/h
		COT	420 mg/Nm ³
PR1a	Pulitura e pesatura seme	Polveri	10 mg/Nm ³
PR1b	Pulitura e pesatura seme	Polveri	10 mg/Nm ³
PR2	Condizionamento seme Warm Dehulling	Polveri	10 mg/Nm ³
PR3a	Decorticazione	Polveri	10 mg/Nm ³
PR3b	Decorticazione	Polveri	10 mg/Nm ³
PR4a	Recupero residui seme da bucce	Polveri	10 mg/Nm ³
PR4b	Recupero residui seme da bucce	Polveri	10 mg/Nm ³
PR5a	Fiocatura	Polveri	10 mg/Nm ³
PR5b	Fiocatura	Polveri	10 mg/Nm ³
PR6a	Expander	Polveri	30 mg/Nm ³
PR6b	Expander	Polveri	30 mg/Nm ³
PR7	Cubettatrice bucce	Polveri	10 mg/Nm ³
PR8a	Macinazione farine	Polveri	10 mg/Nm ³
PR8b	Macinazione farine	Polveri	10 mg/Nm ³
PR9	Condizionamento seme Hot Dehulling	Polveri	10 mg/Nm ³
PR10	Macinazione scarti	Polveri	20 mg/Nm ³
PR11	Tostatura seme	Polveri	30 mg/Nm ³
		NOx	350 mg/Nm ³
PR12	Raffreddamento semi tostati	Polveri	30 mg/Nm ³
PR13	Prepulitura semi da tostare	Polveri	20 mg/Nm ³
SC1	Scarico semi da nave	Polveri	10 mg/Nm ³
SC2	Trasporto, elevazione, pesatura e pre- pulitura semi da nave	Polveri	10 mg/Nm ³
SC3	Scarico semi da nave	Polveri	10 mg/Nm ³

Tabella 2 - pre convogliamento

<i>Camino (n.)</i>	<i>Reparto</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Limiti</i>
EX12	Estrazione olio + desolventizzazione + essiccazione e raffreddamento farina	Polveri	20 mg/Nm ³
		Esano tecnico	200 mg/Nm ³
EX3	Assorbimento esano dagli incondensabili (arie carburate)	Esano tecnico	6000 g/h

ALLEGATO 1b

PUNTI DI EMISSIONE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

<i>Camino (n.)</i>	<i>Funzione</i>	<i>Esente ai sensi del D.Lgs. 152/06</i>
11E, 12E	Sfiati carico olio greggio in cisterne	parte V – All. IV – parte I – c. 1 - lett. m) (assimilabile)
15F, 16F, 17F, 18F, 19F, 20F, 21F, 22F, 23F, 24F, 25F, SB1, SB2	Sfiati serbatoi olio greggio	parte V – All. IV – parte I – c. 1 - lett. m)
27F	Torre di raffreddamento	art. 268 comma 1 lett. b
28F, 29F	Sfiati carico olio grezzo su ATB	parte V – All. IV – parte I – c. 1 - lett. m) (assimilabile)
EX4	Pulizia estrattore	268 comma 1 lett. b
S11, S12, S13, S14, S16, S17, S18, S19, S22, S23, SL1.1, SL1.2, SL2, SL3, SL4, SL5, 3E, 4E	Sfiati sistemi di trasporto farine/semi	parte V – All. IV – parte I – c. 1 - lett. m) (assimilabile)
SB3, SB4, SB6, SB7	Sfiati serbatoi lecitina	parte V – All. IV – parte I – c. 1 - lett. m)
SB5	Sfiato carico lecitina su ATB	parte V – All. IV – parte I – c. 1 - lett. m) (assimilabile)
SL6, SL7, SL8, SL9	Sfiati silos semi tostati	parte V – All. IV – parte I – c. 1 - lett. m)
S24, S25, S26, S27, S28, S29	Sfiato silos stoccaggio semi in arrivo	parte V – All. IV – parte I – c. 1 - lett. m)